

16 Ottobre 2020

Sono presenti: alle ore 17 dell'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto

in seconda convocazione:

In presenza: Pini Paolo, Moroni
Mocenni, Aprae Benedetta, Iano
Claudio, Di Vita Pietro, Castiglione
Giovanni, Frasca Sere, Di Giuseppe
Paolo, Rancicotti Serena, Boccolini Massimo,
Boccolini Luca.

In videoconferenza: Tocchini Mirei, Tocchini
Emiliano, Mocione Francois, Baillie
Gerald, Libardo Luca.

Con Delogo Venturi Federico

Si procede con la lettura del nuovo
Statuto costituzionale e modifiche
rispetto al precedente

L'assemblea approva all'unanimità
~~il nuovo statuto~~ le modifiche apportate
allo statuto per rispondere a quanto
previsto dal D Lgs n. 117 del 03/07/2017.

Firmato, presenti:

Benedetta

Paolo Pini, Boccolini Massimo, Boccolini Luca

per la
Pietro Dagliata
Mori Neri
SILVIO PACALTI, Soc. Fin.
Chiodo, far

CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE PRET
ENTRATA
REGISTRATA

29 OT 1920
4038

P. A. DIREZIONE

[Signature]



STATUTO
"Associazione Mediterraneo APS"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

Costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*: "Associazione Mediterraneo APS", da ora in avanti denominata *associazione*", con *sede legale* nel Comune di Livorno e con *durata illimitata*.
l'associazione si iscriverà al Registro Unico nazionale del Terzo Settore non appena questo sarà operativo.

In accordo con lo spirito della L.180 l'associazione ritiene che l'assistenza psichiatrica debba essere entrata sull'unitarietà della tutela della salute fisica e psichica, il rispetto della dignità e libertà della persona; la preferenza accordata alla prevenzione; conseguentemente si oppone fermamente ad ogni riduzionismo biologico e medico del complesso fenomeno del disagio mentale e ad ogni tentativo di indietreggiamento verso modelli custodialistici.

In accordo con la cultura dell'auto aiuto, dalla quale prende le mosse e che intende diffondere, l'associazione:

- si fonda sulla centralità delle persone che vivono o hanno vissuto un'esperienza di disagio mentale e sulla partecipazione paritaria di fiduciari che si impegnano attivamente per il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- promuove e diffonde una cultura della salute mentale a partire dagli stessi soggetti che vivono o hanno vissuto esperienze di disagio, assumendo che tali esperienze possono essere trasformate in risorse, e che tali soggetti possono trasformarsi in produttori di significati, risorse, servizi, cessando di essere destinatari passivi di assistenza;
- intende potenziare e dare un fondamento concreto ai diritti di cittadinanza dei soggetti a bassa contrattualità sociale attraverso la costruzione di reti comunitarie locali e nazionali, orizzontali e paritarie, che aumentino le opportunità di scambio e il potere dei partecipanti e valorizzare l'esperienza di sofferenza al fine di favorire l'inclusione di soggetti fragili;
- promuove la costruzione di nuovi modelli aggregativi al fine di progettare una comunità aperta e priva di pregiudizi.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;

vizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
re di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
egge 6 giugno 2016, n. 106;
loggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
ssive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a
sfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
ganizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

o specifico:

organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni
ed iniziative di diverse discipline sportive dilettantistiche;
indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di
qualificazione per operatori sportivi;
promuovere formazione ed orientamento per utenti, operatori e volontari impegnati nel campo
della Salute mentale;
occuparsi di comunicazione sociale mediante la redazione e distribuzione di riviste ed altro
materiale informativo;
promuovere una cultura della salute mentale attraverso l'organizzazione di seminari, convegni,
e lavoro di documentazione dei processi emancipativi di soggetti a bassa contrattualità sociale;
occuparsi di progetti di ricerca in collaborazione con Enti Pubblici e privati volti ad attività di
assistenza sociale e socio sanitaria o di attività sportive dilettantistiche;
organizzare e partecipare ad eventi cittadini che possono rappresentare opportunità di
comunicazione, di conoscenza e di scambio;
collegarsi con gruppi di auto aiuto e associazioni che agiscono in conformità con gli scopi del
presente statuto;
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire Centri di
socializzazione e di inclusione sociale, impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o
attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in
occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
allestire Centri Studio finalizzati alla raccolta, alla pubblicazione e alla distribuzione di libri e
riviste inerenti il tema della salute mentale e dell'inclusione sociale.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

egge.
no aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro
ondividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro
i, con le loro competenze e conoscenze.

ntende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una
anda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante

razione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- l'Organo di controllo (quando previsto dalla normativa);

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

l'assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

l'assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di un almeno uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dalla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Entra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 2 anni e sono *rieleggibili* per 10 mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dai consiglieri a maggioranza dei presenti.

idente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, missioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la garanzia dei presenti.

to un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente oca l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

esidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria inministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività pita.

vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere celti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo ollegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di correttezza amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, gli avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e volontari, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni lasciate testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: *avviso scritto di almeno 15 giorni al presidente dell'associazione.*

ART. 18 **(Volontari)**

Volontari sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.